



**Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.**  
**articolo 29-octies, comma 4**  
**Verbale n. 2 - Riunione del 3-4-5-6 settembre 2012**  
**Gruppo Istruttore – Gruppo di Lavoro ILVA di Taranto**

omissis ..

Infine, il coordinatore del Gruppo di lavoro (costituito con DM Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB-DEC-2012-0000157 del 24 agosto 2012), dott.ssa Sepe, informa i presenti della notifica effettuata in data 6 settembre 2012, alle ore 12.50, dai carabinieri del NOE del provvedimento assunto dalla Procura di Taranto relativamente alla individuazione delle funzioni attribuite ai Custodi giudiziari (provvedimento della Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto datato 05/09/2012 relativo al p.p. 938/10 RG notizie di reato Mod.21).

Il coordinatore del Gruppo di lavoro, dott.ssa Sepe, consegna copia del sopra citato provvedimento ai presenti e informa che le richieste di documentazione inviate dal Gruppo di lavoro all'ILVA sono sempre state indirizzate al Dott. Bruno Ferrante e all'ing. Barbara Valenzano e la documentazione consegnata dai dirigenti aziendali al Gruppo di lavoro sono state prontamente ritrasmesse ai succitati custodi chiedendone l'avviso e le eventuali osservazioni, come di seguito riportato:

1. Nota Gruppo di lavoro n. 968 del 31 agosto 2012 ai Custodi giudiziari con richiesta di documentazione integrativa;
2. Nota Gruppo di lavoro del 3 settembre 2012 ai Custodi giudiziari con richiesta di eventuali osservazioni sul cronoprogramma interventi area ghisa fornito da ILVA con nota ILVA del 3 settembre 2012, prot. n. DIR 150/2012 del 3 settembre 2012
3. Nota Gruppo di lavoro del 4 settembre 2012 ai Custodi giudiziari di richiesta ulteriore documentazione a valle della riunione del 4 settembre 2012;

La documentazione consegnata da ILVA nel corso dell'incontro del 5 settembre 2012 presso gli Uffici della Prefettura, come di seguito riportato, è in corso di trasmissione ai Custodi giudiziari, in considerazione della voluminosità degli atti acquisiti:

1. Nota ILVA n. DIR 153/2012 del 4 settembre 2012 contenente cronoprogramma interventi area parchi e area acciaieria;
2. Nota ILVA n. DIR 155/2012 del 4 settembre 2012 di trasmissione relazione tecnica di riscontro al piano di risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi della Regione Puglia;
3. Nota ILVA n. DIR 157/2012 del 5 settembre 2012 riscontro documentazione richiesta all'Allegato B del verbale n.1, punti n. 2 (confronto dei livelli di concentrazione polveri ai camini per i quali le BAT *Conclusions* prevedono livelli emissivi) e ulteriori punti n.,3, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 26, 28, 29, 30 e 33;

Nella predetta nota di trasmissione ai Custodi giudiziari della documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 è ribadita l'esigenza di dare riscontro formale alle note inviate e di comunicare, altresì, la condivisione o meno dei documenti, nonché di precisare la tempistica dell'invio degli stessi al Gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro è in attesa di ricevere riscontro dai Custodi giudiziari a tutte le note succitate.

Il coordinatore informa, altresì, che trasmetterà al Procuratore della Repubblica, ai Custodi giudiziari e al Responsabile del procedimento di riesame dell'AIA per lo stabilimento ILVA di Taranto, lo stralcio del presente verbale connesso alla notifica del provvedimento della Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto datato 05/09/2012 relativo al p.p. 938/10 RG notizie di reato Mod.21.

omissis...





# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Taranto

I Pubblici Ministeri dott. Francesco Sebastio, Procuratore della Repubblica, dott. Pietro Argentino, Procuratore Aggiunto, dott. Mariano Evangelista Buccoliero e d.ssa Giovanna Cannarile, Sostituti Procuratori della Repubblica, tutti in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe,

letta la relazione depositata in data 01.09.2012, da intendersi integralmente richiamata ed allegata al presente atto, dai dott. Ing. Barbara Valenzano, dott. Ing. Emanuela Laterza e dott. Ing. Claudio Lofrumento, nominati quali custodi ed amministratori degli impianti dello stabilimento ILVA S.p.a di Taranto con il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 25.07.2012, nomina confermata dal Tribunale del riesame che, con provvedimento del 07.08.2012, nominava altresì quale custode ed amministratore dei medesimi impianti, il dott. Bruno Ferrante, legale rappresentante dell'ILVA S.p.a. di Taranto, revocando la nomina del dott. Mario Tagarelli, provvedimento quest'ultimo confermato dal Tribunale di Taranto del 28-08-2012, quale giudice dell'esecuzione, che decidendo su ricorso del dott. Bruno Ferrante in qualità di Presidente del C.d.A. dell'ILVA S.p.a. dichiarava che "l'esecuzione del sequestro preventivo in questione deve avvenire a cura del P.M. procedente ed in conformità a quanto statuito, anche avendo riguardo alla nomina del dott. Bruno Ferrante quale co-amministratore e custode giudiziario, dal Tribunale del riesame con ordinanza del 7-20/08/2012, con conseguente inefficacia a tal fine dei decreti emessi dal GIP in data 10 e 11 agosto 2012";

esaminate le specifiche circostanze evidenziate nella predetta relazione e le richieste con essa formulate;

visti gli artt. 321 c.p.p. e 104 bis disp. att. c.p.p.;

## DISPONGONO

A) che deve individuarsi nell'Ing. Barbara Valenzano, con i conseguenti obblighi, competenze e responsabilità di legge:

- la figura del "gestore" ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i.;
- la figura del "gestore" ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis), del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;
- la figura del Responsabile dell'attuazione delle prescrizioni e procedure impiantistiche che si renderanno necessarie in attuazione del provvedimento di sequestro preventivo degli impianti "a caldo" e degli impianti tecnicamente connessi agli stessi;



• la figura del Responsabile delle Misure Tecniche necessarie per eliminare situazioni di pericolo e della Attuazione dei Monitoraggi, con potere di spesa (previa approvazione dell'A.G.) relativamente alle aree sottoposte a sequestro, nonché a quelle tecnicamente connesse.

B) che deve individuarsi il **dottor Bruno Ferrante**, quale responsabile, con i conseguenti obblighi, competenze e responsabilità di legge, di tutti gli aspetti amministrativi e contabili connessi alla gestione degli impianti sottoposti a sequestro, nonché sotto il profilo dell'impegno finanziario occorrente per gli interventi da realizzarsi ai fini della eliminazione delle emissioni inquinanti e delle conseguenze dannose della pregressa attività e, inoltre, sotto l'aspetto delle conseguenti scelte gestionali, riguardanti il personale addetto alle aree in sequestro.

C) che i custodi ed amministratori siano autorizzati:


1. all'accesso a tutte le aree, reparti, unità produttive e relative sale controllo ed uffici dello stabilimento, al fine di acquisire quanto necessario alla gestione operativa degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche;
2. all'accesso all'intranet aziendale, a tutte le procedure operative e gestionali, alle informazioni di sistema alle comunicazioni con i diversi Reparti ed Uffici ILVA e con gli Enti esterni (Ministeri, Regione, Provincia, Comune; Autorità di Controllo, ecc.), ai sistemi di monitoraggio e di controllo di processo. Tali attività a partire dall'installazione di specifiche-workstation da collocare nella Direzione di Stàbilimento a cura della Società ed in altri punti (aree/reparti) che saranno definiti successivamente;
3. ad interloquire direttamente con i diversi Enti esterni interessati da procedure autorizzative e di controllo al fine di acquisire documentazione utile alla gestione controllata degli impianti ILVA; nonché a richiedere copia di atti giudiziari utili per l'espletamento del loro mandato.


### MANDANO


alla P.G. procedente per la notifica del presente atto ai Custodi-Amministratori (al dott. Bruno Ferrante anche in qualità di legale rappresentante dello stabilimento ILVA S.p.a.), nonché alla d.ssa Sepe, Presidente della Commissione ministeriale A.I.A.

Taranto, 05.09.2012

I PUBBLICI MINISTERI

  
Dott. Francesco Sebastio - Procuratore

  
Dott. Pietro Argentino - Procuratore Agg.

  
Dott. Mariano Evangelista Buocoliero - Sost.

  
Dott. ssa Giovanna Cannarile - Sost.



Definibile preliminare  
alla notte

- Taranto, 1/8/2012

912 P.R.  
G. P. R.

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Taranto

## I. Premessa

In esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari relativo al sequestro preventivo di cui al decreto n. 938/10 RGNR (ad esso riuniti proc. N. 4868/10 RGNR e n. 4508/09 RGNR e n. 8842/11 RGNR) e n. 5488/10 R.GIP (ad esso riunito proc. Pen. 5821/10 R. GIP) dell'Area Parchi, dell'Area Cokerie, dell'Area Agglomerato, dell'Area Altifomi, dell'Area Acciaierie e dell'Area GRF (Gestione Rifiuti Ferrosi) dello Stabilimento ILVA SpA, emesso in data 25.07.2012 e confermato dal Tribunale Penale di Taranto - Ufficio del Riesame - in data 07.08.2012, facendo seguito di quanto concordato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 23.08.2012, nonché sulla base di quanto precisato dalle motivazioni emesse dal Tribunale del Riesame in data 20.08.2012, si fa presente che ai custodi ed amministratori nominati per la gestione degli aspetti tecnico operativi è stata assegnata, dal Tribunale del Riesame, la responsabilità:

1. "del raggiungimento, il più celermente possibile, del risanamento ambientale e l'interruzione delle attività inquinanti";
2. "di ricondurre il provvedimento di sequestro alla sua specifica finalità, tesa alla cessazione dell'attività criminosa in corso";
3. di porre in essere decisioni finalizzate ad attuare "adeguate ed approfondite conoscenze tecniche" individuando "concrete modalità operative ...sulla base delle migliori tecnologie disponibili" da attuare "sotto la supervisione dell'ufficio del Pubblico Ministero";
4. "di consentire, peraltro, un proficuo controllo dell'A.G. su emissioni inquinanti ancora in atto e sulla concreta efficacia degli interventi volti a neutralizzarle";
5. di adottare, immediatamente, "unitamente ad un programma che indichi i tempi e le modalità del risanamento, un sistema di monitoraggio in continuo" delle emissioni;
6. di definire "misure tecniche che abbiano lo scopo di eliminare ogni situazione di pericolo per i lavoratori e per la cittadinanza";
7. di individuare "soluzioni che, nel giungere alla cessazione delle emissioni inquinanti, consentano di pregiudicare il meno possibile gli ulteriori interessi in gioco";
8. di prevedere, necessariamente, "opportune verifiche nelle sedi amministrative competenti ... al fine di riconsiderare la presenza di tutti quei requisiti previsti per legge non solo per l'ottenimento ma anche per il mantenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività industriale in questione";
9. "di valutare e - nel caso - adottare, tra tutte le possibili scelte operative, quelle concretamente idonee a salvaguardare l'integrità e la sicurezza degli impianti ed a consentire, in ipotesi, la ripresa della operatività dei predetti, in condizioni di piena compatibilità ambientale, una volta eliminate del tutto quelle emissioni illecite, nocive e dannose per la salute dei lavoratori e della popolazione e, in ogni caso, per l'ambiente circostante."

Ovvero, in definitiva, il mandato tecnico (in considerazione delle specifiche competenze professionali) attribuito ai Custodi, dal Riesame, è appunto quello di garantire "la sicurezza degli impianti" e l'utilizzo degli stessi "in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti".

Pertanto, al fine di procedere alle attività indicate dal Riesame, è necessario che siano definite le responsabilità tecniche connesse all'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo da parte dei custodi dott. ing. Barbara Valenzano, dott. ing. Emanuela Laterza, dott. ing. Claudio Lofrumento, e dott. ing. Bruno Ferrante in relazione agli aspetti tecnico-operativi nonché a quelli gestionali - amministrativi.

## 2. Ruoli e Responsabilità nella Struttura Organizzativa Aziendale

La struttura organizzativa di ILVA SpA risultava essere definita nell'atto di Procura Speciale "Nuovo Conferimento e delega delle Funzioni di Sicurezza" registrato in data 12.07.2012 presso l'Ufficio del Registro di Taranto al n. 9309 (Cfr. Allegato I), il quale, di fatto, non risultava efficace in relazione alle figure professionali responsabili dei reparti oggetto del sequestro, in considerazione del Decreto di Sequestro Preventivo del 25.07.2012. Per tale motivo, gli scriventi, come da verbali di accesso all'azienda, hanno provveduto alla nomina di responsabili dei reparti laddove le relative posizioni organizzative risultavano scoperte (cfr. verbali del 30.07.201, del 14.08.2012).

Tale Atto di Procura Speciale è stato, successivamente, aggiornato in data 27.08.2012, con atto di Procura registrato in data 29.08.2012 presso l'Ufficio del Registro di Taranto al n. 11120 (Cfr. Allegato I), nel quale il dott. Bruno Ferrante, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ILVA S.p.A. ha nominato Procuratore della Società il dott. Ing. Adolfo Buffo con l'incarico di Direttore di Stabilimento attribuendogli i compiti di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., gestore, l'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., nonché quelli di attuazione delle "prescrizioni e delle procedure impiantistiche che si reneranno necessarie in esecuzione del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale emesso in data 04.08.2011 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché quelle che saranno individuate nell'ambito della procedura di riesame della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale pendente dinanzi allo stesso Ministero". Tale organizzazione comporta che l'attuazione di interventi stabiliti in ambito Amministrativo "AIA", peraltro non concordati con i Custodi tecnico-amministrativi in quanto gli stessi non sono stati resi edotti delle relative decisioni della Società, sia conferita a persona non rientrante tra quelle individuate dal Tribunale del Riesame e realizzate in arce sottoposte a sequestro.

Pertanto, allo stato attuale, non risulta chiara l'efficacia del suddetto Atto di Procura n. 11120, considerato che, nell'ambito dello stesso, non è rilevabile alcun riferimento rispetto alla procedura di sequestro preventivo, in corso di esecuzione, bensì unicamente al "provvedimento dell'A.G. 10 agosto 2012, nonché dei conseguenti verbali dei custodi nominati dal G.I.P. agli atti dello

stabilimento di Taranto". Il tutto visto che il Tribunale del Riesame in data 28.08.2012 ha reso inefficace il predetto provvedimento del 10.08.2012.

Inoltre, con riferimento ai predetti atti, si fa presente che nell'ambito del modello di organizzazione aziendale risulta necessario definire le figure responsabili dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti.

In particolare, si fa presente che l'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. definisce la figura del "gestore", quale "persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento", nonché di un eventuale dirigente delegato per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.Lgs. n. 334/99 e s.m.i..

L'incarico di Gestore dell'intero Stabilimento ILVA risulta affidato al Dott. Ing. Buffo, in esecuzione dell'atto stipulato in data 27.08.2012, sebbene allo stesso non risultino affidati adeguati poteri decisionali e di spesa in relazione agli aspetti di prevenzione degli incidenti rilevanti, cui al D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.. Inoltre, non risultano essere definite, nell'ambito dell'organizzazione aziendale ILVA, le funzioni e responsabilità conseguenti. A tal proposito, si evidenzia che tale assunzione non consente ai custodi l'esercizio della responsabilità disposte dal Riesame, ovvero di garantire "la sicurezza degli impianti" e l'utilizzo degli stessi "in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti".

A tal proposito, il Riesame precisa che, "in tema di sequestro preventivo - in virtù dell'art. 104 disp. att. c.p.p. che "spetta al P.M. richiedente la misura l'esecuzione del sequestro, la quale implica l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare ed il controllo dell'operato dei custodi, forniti, nel caso di specie, di veri e propri compiti di gestione ed amministrazione e non solo, come ordinariamente accade, di mera conservazione, (cfr. Cass., sez. V, 23.7.2009, n. 30596, Cecchi Gori; da ultimo e nello stesso senso vds. Cass., sez. II, 21.2.2011, n. 6459, Morello e altro)".

Inoltre, per quanto attiene gli aspetti di Tutela Ambientale e rispetto dei limiti emissivi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutt'oggi non risulta esplicitamente individuata alcuna figura professionale interna ad ILVA cui afferisce detta responsabilità. La procura del 27.08.2012 non prevede, infatti, che il predetto dott. ing. Adolfo Buffo, sia individuato quale Gestore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ovvero quale "persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso".

Inoltre, al dott. ing. Adolfo Buffo sebbene nominato "datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., pur non essendo "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa." e non detenendo adeguato potere di spesa rispetto alla complessità aziendale ed al grado rischi presente nello Stabilimento in oggetto, risultano affidate unicamente gli obblighi connessi alle misure generali di

tutela di cui agli artt. 18-55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Pertanto gli obblighi specifici in capo al Datore di Lavoro non risultano delegati da parte del Dott. Bruno Ferrante a quest'ultimo.

Allo stato attuale, visto che, ai sensi dell'art. 104 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989 e s.m.i.), rientrano nella sfera dei poteri del custode, anche quelli connessi all'amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di cura e propria gestione e non solo quelli attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro (Cfr. Cass. Pen. sez. III, 9/06/2010, n. 22028 e Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 22800 del 3 novembre 2011), di fatto, allo stesso risultano affidate la gestione e la responsabilità della messa in sicurezza e successivo fuori esercizio degli impianti interessati dal provvedimento di sequestro preventivo<sup>1</sup>. Tali responsabilità sono, appunto, quelle in capo al "gestore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. per quanto attiene le disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze pericolose e dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per quanto attiene gli aspetti di tutela dell'ambiente e della popolazione, nonché quelle in capo al "datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in relazione agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Quindi, alla luce di quanto premesso e considerato quanto indicato nel Provvedimento di Sequestro Preventivo, confermato nel Provvedimento del Tribunale del Riesame in data 07.08.2012, con riferimento alla nomina dei custodi ed amministratori, si chiede di chiarire quali siano i custodi responsabili dell'esecuzione delle attività, in ragione delle competenze professionali specifiche, per quanto necessario alla messa in sicurezza degli impianti nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e dal DM 9 agosto 2000 e per quanto attiene l'attuazione delle procedure di sicurezza e di emergenza.

Altresì, risulta necessario chiarire le responsabilità correlate alla gestione degli impianti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., considerato che tale figura professionale è definita dall'art. 5 del predetto Decreto quale *"persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso"*.

<sup>1</sup> In particolare, nel caso di impianti, ove si realizzi lo smaltimento di fumi e di polveri, oggetto di sequestro preventivo connesso ad esigenze cautelari riferibili ai rischi alla salute dei dipendenti e degli abitanti del territorio limitrofo e alla salvaguardia dell'attuale livello occupazionale - Art. 104 bis disp. att. c.p.p. - Art. 2, c. 9, lett. b), L. n. 94/2009, considerata l'entrata in vigore dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., inserito nel codice di rito dall'art. 2, comma 9, lett. b) legge 15 luglio 2009, n. 94, in forza del quale *"nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (...)"*, è necessario che l'autorità giudiziaria, nominando un amministratore giudiziario, in quanto l'attività produttiva, sia pure in regime di "minimo tecnico", non cessa anche in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni per i quali si ponga un'esigenza di utile gestione. (conferma ordinanza del 22.12.2009 del Tribunale del riesame di Trento), Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Spandre ed altri. Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 6/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n. 35801.

Risulta infine necessario confermare le responsabilità connesse agli obblighi di attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in capo sia al Datore di Lavoro e sia al Legale Rappresentante della società in quanto "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore". (cfr. art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). A tal proposito, si fa presente che la società si è strutturata con un gruppo direzionale (Servizio di Prevenzione e Protezione) di circa cinquanta figure tecnico professionali, oltre Responsabili di Area ed altre figure in ciascun reparto.

Si rappresenta, quindi, la necessità di definire una nuova struttura organizzativa aziendale finalizzata all'attuazione di quanto previsto dal provvedimento di sequestro preventivo attraverso un modello organizzativo caratterizzato da "un'articolazione di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi", anche in relazione alla natura, alla dimensione ed alla complessità aziendale, così come previsto dal comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del D.M. 9 agosto 2000 "Linee Guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza" essendo, lo Stabilimento, soggetto agli obblighi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ovvero soggetto all'adozione e attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 7, comma 2, del citato Decreto. L'importanza della questione emerge dal decreto stesso in quanto una eventuale inottemperanza è sanzionabile ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

Quanto detto risulta, infatti, condizione necessaria e sufficiente per il prosieguo di una efficace esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo.

A tal proposito, si evidenzia che, nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza da adottare presso lo Stabilimento ILVA di Taranto, dovrà essere previsto uno specifico programma di controllo e verifica dell'affidabilità e disponibilità di attrezzature ed impianti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dall'analisi di rischio condotta dal gestore, finalizzata alla definizione delle modalità tecnico-operative da porre in essere ai fini della messa in sicurezza degli impianti.

Inoltre, si fa presente che nel corso delle attività svolte è emerso che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale definita, di fatto, non risultavano individuate le responsabilità connesse all'attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza degli impianti produttivi e all'efficacia delle misure di abbattimento delle emissioni nelle diverse matrici ambientali, quali aria, acqua e suolo, né le responsabilità connesse alla attuazione dei monitoraggi e controlli derivanti dagli obblighi amministrativi in essere.

Ferma restando la sussistenza del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in possesso della Società ILVA S.p.a. che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e degli obblighi da essa derivati, risulta necessario aver chiarezza in relazione alle determinazioni che i custodi amministrativi dovranno assumere nell'ambito dell'esecuzione degli interventi connessi all'azione penale.

Tuttavia, allo stato attuale, si chiede, per le motivazioni espresse in precedenza, di voler definire la figura responsabile dell'attuazione delle prescrizioni e procedure impiantistiche che si renderanno necessarie in attuazione del provvedimento di sequestro preventivo degli impianti "a caldo" e degli impianti tecnicamente connessi agli stessi.

Inoltre, si chiede di voler definire la figura responsabile dell'ottemperanza alle prescrizioni in relazione all'attuazione delle "migliori tecniche disponibili" ed all'effettuazione dei controlli ambientali (monitoraggi in continuo di emissioni in atmosfera e controlli puntuali delle diverse matrici ambientali), di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato, che, non risultano attribuite ad alcuna figura dell'organizzazione aziendale. L'individuazione di tale responsabilità, nonché di un adeguato modello organizzativo aziendale (art. 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.), in caso di violazione delle norme ambientali richiamate dall'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., sono ascrivibili alla figura giuridica ILVA S.p.a. e sanzionabili ai sensi del comma 5 dell'art. 6, dell'art. 13 e dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.

#### 4. Organizzazione delle Attività

In relazione alle modalità operative da porre in essere per l'attuazione di quanto previsto dal provvedimento di sequestro preventivo, si rappresenta la necessità dei custodi tecnici di poter accedere anche ad aree dello stabilimento non interessate da provvedimento di sequestro, le cui attività risultano comunque correlate alla gestione operativa degli impianti sequestrati.

Infatti, strutture organizzative aziendali quali il Servizio Ecologia, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio Qualità, pur intervenendo direttamente sulla gestione operativa degli impianti sequestrati sono di fatto strutture trasversali a tutti i rami dello stabilimento, sia per quel che attiene l'attuazione delle necessarie misure preventive ai fini del monitoraggio delle emissioni ambientali, sia del controllo dei parametri di affidabilità delle componenti d'impianto nel corso delle attività di messa in sicurezza.

Le attività saranno condotte operativamente dai responsabili di ciascun reparto produttivo o loro delegato sulla base di un cronoprogramma dettagliato delle attività da porre in essere, che dovrà essere approvato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto sulla base delle proposte formulate dal custode tecnico amministrativo delegato dall'A.G. quale "Gestore".

Per quanto attiene l'Organizzazione del Personale si dovrà verificare che siano definiti ruoli, responsabilità e mansioni inerenti le posizioni chiave per la sicurezza e relative modalità di coordinamento e comunicazione. Si precisa inoltre che sarà necessario definire un Piano di Gestione del Personale, se non altro in relazione ai numerosi interventi necessari per l'ambientalizzazione degli impianti critici, quali ad esempio Altiforni, Cokerie, Acciaierie e GRF, Parchi Minerari che potranno comportare, ove la Società riterrà di procedere, un indotto, in termini di personale specializzato da coinvolgere, di diverse migliaia di operatori.

## 6. Conclusioni


Al fine di chiarire ruoli, limiti esecutivi e responsabilità connesse all'attuazione del provvedimento di sequestro preventivo, si chiede alla S.V. di voler inquadrare e specificare gli aspetti di seguito indicati e relativi:

1. alla nomina della figura del "gestore", quale *"persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento"*, nonché di un eventuale dirigente delegato per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. per le "Aree a Caldo";
2. alla nomina della figura del "gestore", ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., quale *"persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso"* per le "Aree a Caldo";
3. alla individuazione della figura Responsabile dell'attuazione delle prescrizioni e procedure impiantistiche che si renderanno necessarie in attuazione del provvedimento di sequestro preventivo degli impianti "a caldo" e degli impianti tecnicamente connessi agli stessi;
4. alla individuazione della figura Responsabile delle Misure Tecniche necessarie per eliminare situazioni di pericolo e della Attuazione dei Monitoraggi, con potere di spesa (previa approvazione della Procura) relativamente alle aree sottoposte a sequestro, nonché a quelle tecnicamente connesse;
5. all'autorizzazione all'accesso a tutte le aree, reparti, unità produttive dello stabilimento e relative sale controllo ed uffici dello stabilimento, al fine di acquisire quanto necessario alla gestione operativa degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche;
6. all'autorizzazione all'accesso all'intranet aziendale, a tutte le procedure operative e gestionali, alle informazioni di sistema alle comunicazioni con i diversi Reparti ed Uffici ILVA e con gli Enti esterni (Ministeri, Regione, Provincia, Comune, Autorità di Controllo, ecc.), ai sistemi di monitoraggio e di controllo di processo. Tali attività a partire dall'installazione di specifiche workstation da collocare nella Direzione di Stabilimento a cura della Società ed in altri punti (aree/reparti) che saranno definiti successivamente;
7. all'autorizzazione a interloquire direttamente con i diversi Enti esterni interessati da procedure autorizzative e di controllo al fine di acquisire documentazione utile alla gestione controllata degli impianti ILVA;
8. all'autorizzazione, ai custodi amministratori, tramite proprio consulente legale, da nominarsi ove la Procura ritenga, ad adempiere al ritiro di tutti gli atti giudiziari presentati dalla società avverso i provvedimenti amministrativi connessi alla Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Caratterizzazione e Bonifica dei siti e delle aree contaminate e di quanto in contrasto con le attività discendenti dai controlli ambientali posti in essere dalle autorità di controllo che di fatto interferiscono con il mandato giudiziario di attuazione delle prescrizioni e procedure impiantistiche tese a garantire la sicurezza degli impianti, ed i monitoraggi;

9. alla definizione delle modalità di comunicazione con la stampa che, per quanto attiene il parere degli scriventi, sono da considerarsi escluse e che tuttavia possono risultare frequenti per l'attuale Rappresentate Legale dell'ILVA in considerazione del ruolo ricoperto dallo stesso;
10. alla nomina di specifiche ulteriori figure tecnico professionali (che saranno definite in itinere) necessarie a garantire l'attuazione del mandato conferito, la cui individuazione vorrà essere definita dalla Procura a seguito di richiesta dei custodi. Tanto in considerazione della complessità delle responsabilità attribuite ai custodi ed alle diverse discipline concorrenti in essere;
11. alla individuazione, tra gli attuali custodi, della figura di Responsabile della gestione societaria e finanziaria;
12. alla individuazione, delle responsabilità delle attribuzioni societarie in ambito economico e finanziario inerenti in particolare l'esercizio compatibile con la situazione di carico di processo pari al minimo tecnico;
13. all'individuazione della figura Responsabile del Controllo della Gestione Societaria;
14. alla esplicita esclusione dei custodi (o di parte degli stessi) dal Consiglio di Amministrazione della Società, affidando loro esclusivamente compiti di affiancamento, monitoraggio dei bilanci e delle vicende societarie da riferire al giudice, al fine di evitare l'attribuzione delle quote sociali che pongano l'amministratore giudiziario nella stessa posizione del socio privato;
15. alla individuazione di una figura Responsabile sia della verifica delle perdite durante l'amministrazione giudiziaria che intacchino il capitale sociale che della definizione dei compiti della maggioranza dei soci in relazione alla decisione di ricapitalizzare e degli amministratori giudiziari, con particolare riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
16. alla nomina del Responsabile della approvazione di bilancio dell'esercizio durante l'amministrazione giudiziaria.

I Custodi

Dott. Ing. Barbara Valenzano



Dott. Ing. Emanuela Laterza



Dott. Ing. Claudio Lofrumento

